

Il 9 marzo 2011 il parlamento Europeo ed il Consiglio dell' unione Europea hanno adottato il regolamento (UE) N.305/2011, che è stato pubblicato il 4 aprile 2011 sulla gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ed è entrato in vigore 20 giorni dopo.

Il Regolamento dei prodotti da costruzione detto in breve anche CPR, acronimo di Construction Products Regulation, sta completando il periodo di transizione. Dal 1° luglio 2013 entrerà in vigore completamente.

Tra le novità che esso introduce rispetto alla Direttiva vi è la definizione ed uso della **dichiarazione di prestazione** (che sostituisce la dichiarazione di conformità). Il cambiamento non è solo terminologico ma comporta una maggiore completezza e chiarezza di informazioni che accompagnano il prodotto.

E' bene precisare anzitutto, prima di addentrarci nell'argomento, che le norme europee EN di riferimento restano per il momento quelle già esistenti ed emesse a suo tempo ai fini della direttiva CPD. La Commissione darà incarico al CEN attraverso un mandato per la loro revisione ed adeguamento ai requisiti di base come riportati nell'allegato I della CPR.

LA tabella riassume le principali differenze tra la precedente normativa e il nuovo regolamento

Direttiva 89/106/CEE	Regolamento n. 305/2011 (UE)
è una Direttiva	è una Regolamento
Sistemi 1, 1+, 2, 2+, 3, 4	Sistemi 1, 1+, 2+, 3, 4
Dichiarazione di conformità	Dichiarazione di prestazione
Certificato CE di conformità	Certificato di costanza della prestazione del prodotto
Benestare tecnico europeo (ETA)	Valutazione tecnica europea (ETA)
6 requisiti essenziali delle opere	7 requisiti essenziali delle opere

I regolamenti dell'Unione Europea sono leggi sovranazionali ed entrano in vigore in tutti gli stati Membri dell'Unione senza bisogno di un recepimento nazionale come invece avviene per le direttive.



Lo scopo principale del CPR è la rimozione delle barriere tecniche alla libera circolazione dei prodotti da costruzione per ottenere il corretto funzionamento del mercato interno in questo campo. Tali barriere esistevano ed ancora esistono a causa delle differenti norme di prodotto e di prova oltre che dei differenti sistemi di attestazione e dimostrazione della conformità per lo stesso prodotto nei paesi Membri dell'Unione Europea.

La marcatura CE per il CPR esprime la conformità del prodotto da costruzione con le prestazioni dichiarate in relazione alle caratteristiche essenziali del prodotto e il soddisfacimento dei requisiti applicabili della legislazione armonizzata dell'unione.

Informazioni più chiare

Leggendo gli articoli della CPR si vede come il regolamento abbia come obiettivo quello di dare chiarezza e completezza alle informazioni che accompagnano il prodotto.

Si ritiene che questa attenzione sia frutto della constatazione che fino ad oggi raramente si sono viste dichiarazioni di conformità (secondo CPD) che fornissero le informazioni utili ma che lasciavano trasparire una presa di responsabilità generica del prodotto fornito (cioè, senza dare informazioni sulle caratteristiche dello stesso utili alla progettazione e successiva posa in opera e gestione).

Le informazioni si possono distinguere in due categorie. Una prima categoria riguarda le informazioni sul prodotto (descrizione, destinazione d'uso, caratteristiche) che è diretta alla fase progettuale e di prescrizioni di capitolato.

Una seconda categoria di informazioni riguarda le istruzioni destinate alla fase di uso e gestione (pertanto dalla posa in opera in poi).

Artt. 8-9: La marcatura CE

La marcatura CE:


-È apposta **solo** sui prodotti per cui è fornita la DoP;

-Deve essere visibile, leggibile e indelebile;

-È apposta sul prodotto o su un'etichetta ad esso applicata. Se impossibile è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento;

-È seguita dalle ultime due cifre dell'anno in cui è apposta per la prima volta, da nome e indirizzo della **sede legale** del Fabbricante o dal suo marchio identificativo, dal codice unico di identificazione del prodotto-tipo, dal numero di riferimento della DoP, dalle prestazioni dichiarate, dal numero di identificazione dell'Organismo Notificato (se pertinente), dall'uso previsto.





OBBLIGHI DEI FABBRICANTI *(da art. 11)*

- 1.** I fabbricanti redigono una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4 e 6 e appongono la marcatura CE conformemente agli articoli 8 e 9. Come base della dichiarazione di prestazione i fabbricanti redigono la documentazione tecnica descrivendo tutti gli elementi pertinenti relativi al richiesto sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.
- 2.** I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione del prodotto da costruzione sul mercato.
- 3.** I fabbricanti assicurano che siano poste in essere procedure per garantire che la produzione in serie conservi la prestazione dichiarata. Si tiene adeguatamente conto delle modifiche apportate al prodotto-tipo ed alle specifiche tecniche armonizzate applicabili



4. I fabbricanti assicurano che i loro prodotti rechino un numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure, se la dimensione o

la natura del prodotto non lo consente, che le informazioni richieste figurino sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto da costruzione.

5. I fabbricanti indicano sul prodotto da costruzione oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo cui possono essere contattati. L'indirizzo deve indicare un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.

6. All'atto di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, i fabbricanti assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza redatte in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori, secondo quanto stabilito.

Mandatari (da art. 12)

1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un mandatario. La redazione della documentazione tecnica non fa parte del mandato del mandatario.

Il **fabbricante** redige una dichiarazione di prestazione (DoP) all'atto dell'**immissione** di un prodotto sul mercato quando il prodotto rientra nell'ambito di applicazione di una **norma armonizzata** o di una valutazione tecnica europea.



ALLEGATO III**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

n.

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
(nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente)
ha effettuatosecondo il sistema
(descrizione dei compiti di parte terza di cui all'allegato V)
e ha rilasciato (certificato di costanza della prestazione, certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, relazioni di prova/calcolo — a seconda dei casi)
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:
(nome e numero di identificazione dell'organismo di valutazione tecnica, se pertinente)
ha rilasciato (numero di riferimento della valutazione tecnica europea)
in base a (numero di riferimento del documento per la valutazione europea) T 4.4.2011 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 88/37
effettuatasecondo il sistema
(descrizione dei compiti di parte terza di cui all'allegato V)
e ha rilasciato (certificato di costanza della prestazione, certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, relazioni di prova/calcolo — a seconda dei casi)
9. Prestazione dichiarata
Note relative alla tabella:
 1. La colonna 1 contiene l'elenco delle caratteristiche essenziali definite dalle specifiche tecniche armonizzate per l'uso o gli usi previsti di cui al punto 3;
 2. Per ciascuna caratteristica elencata nella colonna 1 e conformemente ai requisiti di cui all'articolo 6, la colonna 2 contiene la prestazione dichiarata, espressa in termini di livello, classe o mediante una descrizione, in relazione alle caratteristiche essenziali corrispondenti. Le lettere «NPD» (nessuna prestazione determinata) ove non sia dichiarata alcuna prestazione;
 3. Per ciascuna caratteristica essenziale elencata nella colonna 1 la colonna 3 contiene:
 - a) il riferimento datato della norma armonizzata corrispondente e, se pertinente, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica o della documentazione tecnica appropriata utilizzata;oppure
 - b) il riferimento datato del documento per la valutazione europea corrispondente, se disponibile, ed il numero di riferimento della valutazione tecnica europea utilizzata; Caratteristiche essenziali (cfr nota 1)Prestazione (cfr. nota 2)
Specifico tecnica armonizzata (cfr. nota 3)
Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde:
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.
Firmato a nome e per conto di:
(nome e funzioni)
(luogo e data del rilascio) (firma)



Artt. 4-7: Dichiarazione di prestazione

La DoP contiene:

- L'identificazione del prodotto-tipo per cui è redatta;
- Il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVoCP);
- Il numero di riferimento e la data della norma armonizzata o della valutazione tecnica europea usata;
- L'uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione;
- L'elenco delle caratteristiche essenziali stabilito nella norma armonizzata;
- La prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali;
- La sigla «NPD» per le caratteristiche per cui non è dichiarata una prestazione.

La DoP:

- È fornita insieme ad ogni prodotto messo a disposizione del mercato (in caso di fornitura di lotto dello stesso prodotto può essere in singola copia);
- È in forma cartacea o elettronica (se richiesto dal destinatario deve essere cartacea);
- Può essere messa a disposizione su sito web;
- Deve essere fornita nella/e lingua/e richieste dallo stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione.

Artt. 8-9: La marcatura CE

La marcatura CE:

- È apposta **solo** sui prodotti per cui è fornita la DoP;
- Deve essere visibile, leggibile e indelebile;
- È apposta sul prodotto o su un'etichetta ad esso applicata. Se impossibile è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento;
- È seguita dalle ultime due cifre dell'anno in cui è apposta per la prima volta, da nome e indirizzo della **sede legale** del Fabbricante o dal suo marchio identificativo, dal codice unico di identificazione del prodotto-tipo, dal numero di riferimento della DoP, dalle prestazioni dichiarate, dal numero di identificazione dell'Organismo Notificato (se pertinente), dall'uso previsto.



Esempio etichetta CE

 0123	<i>CE marking, consisting of the "CE"-symbol</i>
AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050, Brussels, Belgium	<i>Identification number of the product certification body</i>
13	<i>name and the registered address of the manufacturer, or identifying mark</i>
00001-CPR-2013/05/12	<i>Last two digits of the year in which the marking was first affixed</i>
EN 123 - 5: 2009	<i>Reference number of the DoP</i>
Product A	<i>No. of European standard applied, as referenced in OJEU (see note 14)</i>
intended to be used in (e.g. curtain walling, fire compartmentation, etc.)	<i>Unique identification code of the product-type</i>
essential characteristic 1: 50N/cm ² essential characteristic 2: Pass essential characteristic 3: Class A1 essential characteristic 4: RE 60 essential characteristic n: xxx Durability of essential characteristic 1: expressed as indicated in the DoP Durability of essential characteristic n: expressed as indicated in the DoP Dangerous substance X : Less than 0,2 ppm	<i>Intended use of the product as laid down in the European standard applied</i>
	<i>Level or class of the performance declared</i>
	<i>[see note 15]</i>

Art. 11: Obblighi dei fabbricanti

- Redigono una DoP e appongono la marcatura CE;
- Redigono la documentazione tecnica;
- Conservano la documentazione tecnica e la DoP per dieci anni a decorrere dall'immissione del prodotto sul mercato;
- Sono garanti del mantenimento delle prestazioni da parte della produzione;
- Assicurano che i prodotti abbiano un numero di lotto, serie o altro elemento che ne consenta l'identificazione;
- Indicano sul prodotto il loro nome e indirizzo per poter essere contattati. L'indirizzo deve indicare un unico punto;



- Forniscono, all'atto della messa a disposizione di un prodotto sul mercato le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza redatto dalla lingua stabilita dallo stato membro interessato;
- Se ritengono che un prodotto non sia conforme alla DoP, adottano le misure necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo;
- Se il prodotto presenta rischi, informano immediatamente le autorità nazionali dello stato membro in cui hanno messo a disposizione il prodotto;
- A seguito di richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono tutte le informazioni e documentazione comprovante la conformità del prodotto alla DoP.

Un importatore o un distributore che immette un prodotto sul mercato a proprio nome o modifica un prodotto da costruzione già immesso sul mercato in modo da influenzarne la DoP è soggetto agli obblighi del fabbricante.

2 Obblighi e responsabilità degli operatori economici

2.1 Obblighi e responsabilità dei fabbricanti

I fabbricanti sono persone fisiche o giuridiche che fabbrichino un prodotto da costruzione o che facciano progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzino con il loro nome o con il loro marchio. Gli obblighi dei fabbricanti sono definiti in dettaglio nell'articolo 11 del CPR.

Come regola generale il fabbricante è obbligato a redigere la Dichiarazione di Prestazione (DoP dall'inglese Declaration of Performance) per ogni suo prodotto da costruzione, prima di immetterlo sul mercato, sempreché il prodotto sia coperto da una norma armonizzata (di prodotto) o sia stata emessa per tale prodotto una valutazione tecnica europea (ETA = European Technical Assessment). Le eccezioni a questa regola generale sono poche e sono definite dall'Art. 5 del CPR. Quando si applica la regola generale il fabbricante (o il suo mandatario) deve anche apporre la marcatura CE a quei prodotti da costruzione per i quali è stata redatta una dichiarazione di prestazione.

L'importanza della dichiarazione di prestazione (DoP) nel contesto del CPR è sottolineata dall'articolo 4.2 che afferma che **le informazioni sulla prestazione del prodotto** che sono **in relazione alle caratteristiche essenziali**, definite nella norma tecnica armonizzata di prodotto o nell'ETA applicabile, **possono essere fornite solo se sono incluse e specificate nella DoP**; ciò vale quindi anche per la loro pubblicizzazione, anche in altre forme, per esempio negli opuscoli tecnici o pubblicitari o sui siti web. L'importanza della marcatura CE è sottolineata dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 765/2008 che afferma che la marcatura CE deve essere la sola marcatura che attesta la conformità del prodotto ai requisiti applicabili della legislazione di armonizzazione comunitaria che ne richiede l'apposizione. Altre marcature o marchi diversi dalla marcatura CE possono essere usati purché aiutino a migliorare la protezione dell'utilizzatore del prodotto da costruzione e forniscano informazioni aggiuntive non coperte dalla marcatura CE.



**CHE COS'E' IL PIANO DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE
IN FABBRICA FPC
(Factory Production Control)
PER LA MARCATURA CE DEI PARQUET SPORTIVI E DEI
PAVIMENTI DI LEGNO
Superfici per superfici multi –sport per interni (EN14904)**

OBIETTIVO

Nell'ambito delle procedure di marcatura CE dei pavimenti di legno e parquet, esiste l'esigenza di implementare in azienda di un Piano di Controllo della produzione citato nelle norme di prodotto con la sigla inglese FPC ossia Factory Production Control.

L'obiettivo principale di tali verifiche e controlli, al di là del livello di sofisticazione degli stessi, è sempre e solo quello di garantire il mantenimento degli standard qualitativi di prodotto, in particolare, di assicurare i clienti e l'utenza finale circa la conformità a norma della fornitura e, conseguentemente, la capacità dei pavimenti di legno e dei parquet di soddisfare le esigenze e i requisiti essenziali stabiliti dalle Norme e Direttive di riferimento.

In estrema sintesi, quindi, i controlli di produzione dovranno essere (al minimo) progettati ed applicati al fine di monitorare nel tempo la conformità dei prodotti realizzati e forniti a quelli testati inizialmente.

Si tratta dunque di requisiti minimi a cui ogni impresa, nell'ambito delle proprie strategie dei propri programmi, potrà dar seguito in modo differente e più o meno approfondito.

Pertanto, a confutare opinioni molto diffuse, tali controlli sono effettuabili senza particolari problemi anche in imprese di piccola dimensione ed artigianali ovviamente se specificatamente pensati per questo tipo di entità di imprese.

Si vuole sottolineare, che nella maggior parte dei casi le imprese già effettuano (forse senza saperlo) i controlli di produzione, anche se in modo forse non sistematico e molto spesso non formalizzato.

Pertanto, è palese che ciascuna impresa dovrà verificare se i controlli normalmente nel tempo effettuati per tutto il ciclo produttivo (dalle materie prime al rilascio dei prodotti al mercato) assolvano o meno i requisiti previsti dalla norma di riferimento (UNI EN 14904), se tali controlli sono effettuati con periodicità e se esistono le necessarie ed opportune registrazioni e le relative archiviazioni. Di seguito, si cerca di dare uno schema generale per la preparazione del piano di controllo della



produzione, con l'auspicio che ogni operatore trovi spunti di riflessione e di lavoro per l'attività quotidiana.

Finalità documentazione FPC

Tutta la documentazione che costituisce il Sistema FPC ha, in sintesi, le seguenti finalità:

- Definire regole per il controllo sistematico dei prodotti
- Definire regole per la qualifica del personale e dei processi
- Definire modalità per la gestione delle registrazioni
- Definire il quadro normativo di riferimento

Per supportare in modo inequivocabile e documentato la conformità dei prodotti da costruzione con le prestazioni dichiarate in relazione alle caratteristiche essenziali e il soddisfacimento dei requisiti applicabili della legislazione armonizzata dell'Unione Europea.

CONTROLLO DI PRODUZIONE IN FABBRICA (F P C) *ESTRATTO DA NORMA UNI EN 14.342: 2005 Paragrafo 6.6*

6.3.1 Generalità

Il Fabbricante deve:

- Instaurare;
- Documentare;
- Mantenere

Un Sistema di Controllo della Produzione, che Garantisca che i Prodotti immessi sul mercato, siano Conformi alle caratteristiche prestazionali dichiarate.

Il Sistema di controllo deve comprendere:

- Procedimenti;
- Ispezioni regolari;
- Prove
- e/o valutazioni.

I risultati devono essere utilizzati per il controllo di:

- Materie Prime;
- Altri materiali o componenti in entrata;
- Apparecchiature;



- Processo produttivo;
- Prodotti finito;

e devono essere:

- Sufficientemente dettagliati per garantire sufficientemente la conformità del prodotto.

Se un fabbricante dichiara la conformità ai requisiti del controllo di produzione (FPC) attuando un sistema di qualità EN ISO 9001; la norma EN ISO 9001 deve essere pienamente adattata ai requisiti della presente norma.

Le caratteristiche prestazionali pertinenti l'applicazione prevista devono essere controllate in conformità alle disposizioni del punto 6.3.4

6.3.2 Procedimenti se i criteri di controllo non sono soddisfatti

I Procedimenti da seguire quando i Valori e i Criteri di controllo non sono soddisfatti devono essere stabiliti dal fabbricante.

6.3.3 Registrazione della documentazione

Il risultato delle Ispezioni, delle Prove; o delle Valutazioni che richiedono un'azione devono essere registrati.

Le Registrazioni devono essere conservate per almeno 10 Anni ma devono anche soddisfare il sistema di regolamentazione e/o i requisiti legali del Paese interessato.

6.3.4 Prove CONTROLLO DI Produzione in Fabbrica (FPC)

6.3.4.1 Ai fini del Controllo di Produzione in Fabbrica (FPC) in conformità alla presente norma, le Prove indirette e il Controllo Documentario possono essere utilizzati come un'alternativa ai metodi di prova utilizzati per le Prove di Tipo Iniziale, a condizione che il fabbricante sia in grado di dimostrare una relazione tra il/i metodo/i e la caratteristica in questione.

6.3.4.2 Per Reazione al fuoco (espressa in funzione delle classi)

6.3.4.3 Per Contenuto di formaldeide (espresso in funzione delle classi)

6.3.4.4 Per Contenuto di Pentaclorofenolo (espresso in funzione della classe)

6.3.4.5 Per Resistenza a rottura (espressa in funzione del carico massimo). Non si applica al rivestimento con piallacci.

6.3.4.6 Scivolosità (espressa in funzione di valori o di classi)

6.3.4.7 Conduttività termica (espressa in funzione dei valori)

6.3.4.8 Durabilità Biologica (espressa in funzione delle classi di utilizzo).

ED INOLTRE; RICORDARE SEMPRE CHE ...



...Estratto dalla Norma UNI EN 14.342:2005 Appendice ZA. 3:

“ ...Il fabbricante o il suo rappresentante Autorizzato con sede nella eea sono responsabili dell'apposizione della marcatura ce... ”)

quindi:

1. nessun altro può apporre il marchio della marcatura ce. chi lo fa senza esserNe il produttore o il suo rapresentante nella EEA commette un reato.
2. È vietato apporre sul prodotto marcature o iscrizioni che possano trarre in inganno i terzi sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE.
3. Sul Prodotto o sulla targa di identificazione può essere apposto ogni altro marchio - quali ad esempio: i marchi di conformità a norme nazionali o europee, oppure il marchio di qualità dell'organismo di certificazione abilitato - purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
4. In caso di riduzione o di ingrandimento del simbolo grafico CE devono essere rispettate le proporzioni indicate nell'immagine del marchio ce.

RIASSUMENDO

- Le pavimentazioni sportive in parquet devono rispondere ai requisiti della norma UNI EN 14904 Superfici multi - sport per interni
- Il prodotto per essere venduto deve essere marchiato CE
- Deve essere fornita obbligatoriamente dal 1 luglio 2013 la DoP Dichiarazione di Prestazione in sostituzione della precedente Dichiarazione di Conformità
- Modificare la documentazione FPC in azienda.
- È necessario quindi identificare e correggere tutti i riferimenti presenti nella documentazione del Sistema FPC che fanno ancora riferimento a CPD.
- Modificare ed aggiornare la parte documentale relativa alla Dichiarazione di Prestazione dei prodotti da costruzione.
- Modificare ed adattare la marcatura CE del prodotto da costruzione alle specifiche di CPR.



La Seicom ha recepito la norma EN 14904 sin dalla prima edizione del luglio 2006 in sostituzione delle precedenti norme nazionali.

Da ottobre 2007 è stato redatto il manuale per la gestione del FPC interno all'azienda, tutti i prodotti vengono controllati e verificati secondo le procedure previste, viene tenuta in azienda la documentazione inerente ai prodotti forniti ai clienti per 10 anni a garanzia della rintracciabilità del prodotto.

Tutti i fornitori della Seicom sono soggetti al rispetto delle procedure e devono fornire e garantire prodotti conformi nel rispetto dei requisiti prestazionali richiesti.



Aldo Cammarata
Sales & Technical Manager
a.cammarata@seicom-italy.com
Tel. office +39 0342 512573
Mobile +39 340 6758368

